

Direzione Territoriale VII - Sicilia
Ufficio delle Dogane di Messina

Protocollo: 12416/RU

Città Metropolitana di Messina
Corso Cavour, 86
98122 Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Messina, 28.05.2021

ATTO DI CONTESTAZIONE N. 98100 - 232 - 2021

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA

Ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo n.472 del 18.12.1997, presso l'Ufficio in intestazione viene redatto il seguente Atto di Contestazione.

Visto il processo verbale di constatazione redatto in data 04.03.2021 dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Messina, nei confronti Città Metropolitana di Messina, P. Iva: 80002760835 esercente officina di produzione e.e. da fonti rinnovabili ubicata in via Don Orione Messina, con sede legale in Corso Cavour, 86 – Messina Codice Accisa: MEE00750B, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede della Società, regolarmente notificato al trasgressore in atti identificato.

CONSIDERATO

che dal controllo effettuato i verbalizzanti hanno constatato l'errata compilazione della dichiarazione di consumo per l'anno d'imposta 2016, in violazione dell'art. 53, comma 8, del D.L.vo n.504 del 26.10.1995 Testo Unico sulle accise;

RITENUTO

in diritto sussistente la violazione constatata punibile ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 26.10.95 n.504, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 ad € 3000,00;

Tenuto conto delle circostanze di fatto e della personalità del trasgressore, a norma dell'art.7 del D.L.vo 472/97 e visti gli atti d'Ufficio dai quali non risultano precedenti fiscali;

viste le norme violate e le relative sanzioni;

DETERMINA

in € 500,00 (cinquecento/00) la sanzione amministrativa, a carico Città Metropolitana di Messina, sopra meglio generalizzata.

Modalità e definizione dell'illecito:

Definizione agevolata

Si avvisa la ditta di cui sopra che ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.L.vo 472/97, la controversia può essere definita in modo agevolato con il pagamento, entro 60 (Sessanta) giorni dalla notifica del presente atto di contestazione (*), di € 166,67 (centosessantasei//67) pari ad 1/3 della sanzione come determinata.

Parimenti possono avvalersi di tale definizione i coobbligati solidali.

Modalità di pagamento

Il versamento di quanto dovuto, nei termini di cui sopra, può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

➤ In contanti (per importi fino ad Euro 300,00 (trecento/00), direttamente, negli orari di apertura al pubblico, presso la cassa dell'Ufficio delle Dogane di Messina, - Sezione Tributi e Urp, via I° Settembre, 38 – 98122 Messina, presentando contestualmente copia dell'atto al quale il pagamento si riferisce;

➤ bonifico postale: AGENZIA DOGANE E MONOPOLI-UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA-COD. IBAN IT71R0760116500000013599980;

➤ Bollettino C/C Postale: AGENZIA DOGANE E MONOPOLI-UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA- RESPONSABILE SEZIONE TRIBUTI N. 13599980;

Si avvisa la Parte che il presente provvedimento potrà essere impugnato proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, nel termine tassativo di sessanta giorni dalla data di notificazione, con l'osservanza delle forme previste dal Decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, fatta salva la sospensione prevista dalla legge 07/10/1969 n. 742 (dal 01° agosto al 31 agosto).

Il ricorso, soggetto al pagamento del contributo unificato nelle misure stabilite dall'art. 13 comma 6 – quater del D.P.R. n. 115/2002, è proposto a quest'Ufficio e notificato in una delle forme di seguito riportate, ai sensi delle

previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 16-bis e 20 del citato Decreto Legislativo n. 546/1992:

- Mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia;

- Mediante spedizione a mezzo servizio postale con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento [nel qual caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate (art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992);

- Mediante notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;

- Mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dogane.messina@pce.agenziadogane.it

Qualora il valore della controversia, come definito dall'articolo 12, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, non sia superiore ad €. 50.000,00 il ricorso, ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, entro cui va definita la procedura di reclamo/mediazione. Si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/69 (dal 1° al 31 agosto). Trascorsi i suddetti 90 giorni dalla data di notifica del ricorso, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, entro i successivi 30 giorni, con le modalità di cui all'articolo 22 del citato Decreto Legislativo.

Qualora, invece, la controversia sia di valore superiore ad €. 50.000,00 (sempre calcolato a norma dell'articolo 12, comma 2, 2° periodo del D.Lgs. 546/92), il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso stesso, sempre con le modalità previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo.

Se il ricorrente ha optato per la modalità di notifica del ricorso tramite posta elettronica certificata (PEC), il deposito del ricorso medesimo potrà avvenire, nei termini perentori innanzi indicati, attraverso l'utilizzo del Sistema della Giustizia Tributaria (SIGIT), mediante l'applicativo informatico PTT, fruibili tramite il Portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it.

Se il valore del tributo dovuto, così come definito nell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 è uguale o superiore ad €. 3.000,00, è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato (comma 1) rientrante tra le categorie previste

(commi 3, 4, 5 e 6), che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base al presente atto sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.

Qualora il trasgressore e/o gli altri eventuali soggetti legittimati non definiscano la controversia oppure non proponano impugnazione il presente atto sarà considerato titolo per l'avvio della procedura di RISCOSSIONE COATTIVA.

Il riesame dell'atto e l'eventuale autotutela possono essere richiesti all'Ufficio in intestazione, ai sensi del Decreto 11 Febbraio 1997, n. 37 – (tale richiesta non sospende i termini per la presentazione di eventuali ricorsi).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Marilena Pantò – Responsabile Sezione Legale e Contenzioso

Responsabile del reparto Atti sanzionatori: Dott.ssa G.Gabriella Albanese – tel.091.7653/466

Il presente atto verrà notificato a cura dell'Area Contenzioso dell'Ufficio delle Dogane di Messina, ai sensi dell'art. 14 della legge 20.11.1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge 08 maggio 1998, n. 146.

Il Direttore ad Interim
Dott. Ivan Santi Spina
(firmato digitalmente)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si avvisa che il presente atto di contestazione viene notificato alla parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 19 bis del T.U.A. (D. Lgs. 504/95), introdotto dall'art. 4 ter, lett. e) della legge 225 del 01.12.2016